

PROCEDURA APERTA IN MODALITÀ TELEMATICA SOPRA SOGLIA EUROPEA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO AD UN UNICO FORNITORE, AI SENSI DELL'ART. 59 COMMA 3 D.LGS. N. 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI LOGISTICI DI TRASPORTO E MOVIMENTAZIONE DI MATERIALI VARI PER L'ARES SARDEGNA – SUDDIVISO IN 2 LOTTI AREA CENTRO E AREA SUD - DELLA DURATA DI 2 ANNI, EVENTUALMENTE PROROGABILE DI ULTERIORI 12 MESI

CHIARIMENTI DEL 10/04/2026

QUESITO N.1:

Nel Capitolato Speciale art. 4 “modalità di esecuzione del servizio”, si riporta che il servizio si articola in tre tipologie di prestazioni: 1 Servizio a chiamata ordinario; - Servizio a chiamata straordinario; - Servizio a chiamata in urgenza/emergenza. Per poter formulare una corretta proposta economica per i servizi a chiamata richiesti, si chiede di conoscere uno storico di n. chiamate annuo per il servizio svolto possibilmente suddiviso per le tre categorie riportate all'art. 4, e di indicare per ogni chiamata la sede che ha richiesto il servizio con indicazione della relativa ubicazione (via e cap)

RISPOSTA:

In riferimento alla richiesta di chiarimenti si precisa quanto segue:

Come indicato all'articolo 4 del Capitolato Speciale, il servizio oggetto di affidamento è erogato “a chiamata, in base alle esigenze” delle Aziende Sanitarie coinvolte e puntualmente indicate nello stesso Capitolato. Si sottolinea inoltre, che l'appalto è configurato come accordo quadro a consumo, pertanto le quantità non sono predeterminabili e l'Amministrazione non è vincolata a specifici volumi di attività, fermo restando il limite del valore complessivo del lotto di riferimento.

Alla luce di quanto sopra non è possibile individuare una programmazione anticipata né in termini temporali, né di consumi.

Si evidenzia che l'importo a base d'asta è stato determinato tenendo conto della spesa storica sostenuta nell'appalto in essere e che attualmente la tipologia di servizio maggiormente richiesta è il servizio a chiamata ordinario.

QUESITO N.2 - Si chiede di conoscere uno storico di km percorsi così da poter calcolare il corretto e presunto consumo di carburante necessario per l'espletamento del servizio.

RISPOSTA:

Analogamente a quanto riportato nella risposta precedente, non è disponibile uno storico dei chilometri percorsi in quanto tale dato non rientra nei parametri monitorati ai fini contrattuali. Il capitolato prevede infatti che il corrispettivo sia determinato in funzione delle ore effettivamente lavorate e della tipologia di prestazione, non sulla base delle percorrenze. Si veda il capitolato Speciale a pagina 9 nel quale si sottolinea che “verranno

conteggiate ai fini liquidatori esclusivamente le ore effettivamente lavorate necessarie al compimento del risultato nei tempi richiesti". Pertanto, come previsto:

- nulla è dovuto per gli spostamenti del personale dalla sede dell'aggiudicatario al luogo di intervento e viceversa;
- i costi di trasporto (inclusi carburante e percorrenze) sono da intendersi ricompresi nei prezzi unitari offerti, che devono essere omnicomprensivi.

QUESITO N.3:

Con riferimento a quanto indicato al punto 7.3 del Disciplinare di gara, relativo ai "Requisiti di capacità tecnica e professionale", si richiedono i seguenti chiarimenti.

Il Disciplinare richiede il possesso di un fatturato specifico maturato "negli ultimi 3 anni".

A tal proposito, il Decreto Correttivo al Codice dei Contratti (D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 208), ha modificato l'Allegato II.12, Articolo 4. La nuova formulazione prevede espressamente che, per comprovare la capacità tecnica e professionale, le stazioni appaltanti possano richiedere l'elenco dei servizi analoghi prestati in un arco temporale più ampio (ultimi 10 anni) in luogo dei precedenti tre. Tale modifica normativa è volta a garantire il principio dell'accesso al mercato e della massima partecipazione. Si chiede, pertanto, se codesta Spettabile Stazione Appaltante intenda modificare tale previsione del disciplinare consentendo la dimostrazione del fatturato specifico e dei servizi analoghi sull'arco temporale del decennio.

RISPOSTA:

Il Disciplinare di gara, al punto 7.3, richiede il possesso di un fatturato specifico maturato negli ultimi tre anni, con riferimento a servizi analoghi pari ad almeno il valore annuale della base d'asta fissata; tale determinazione rientra nella discrezionalità tecnico-amministrativa della Stazione Appaltante, sindacabile solo nei limiti della manifesta illogicità o sproporzione.

Con riferimento alla modifica introdotta dal D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 208 (Allegato II.12, art. 4), si precisa che:

- la previsione di un arco temporale fino a 10 anni costituisce una mera facoltà rimessa alla valutazione della Stazione Appaltante;
- non sussiste alcun obbligo di adeguamento automatico della lex specialis già predisposta.

La limitazione temporale è stata introdotta al fine di garantire affidabilità e attualità operativa. Pertanto si conferma integralmente la previsione del Disciplinare.

QUESITO N.4:

Nel caso in cui un operatore economico intenda concorrere per entrambi i lotti previsti, si chiede se sia sufficiente possedere un fatturato specifico pari al valore del lotto di maggior valore (ovvero Lotto 2 - € 254.650,00).

RISPOSTA:

Nel caso in cui un operatore economico intenda concorrere per entrambi i lotti dovrà dimostrare il possesso del requisito del fatturato specifico in misura corrispondente alla somma dei valori dei due lotti; non è sufficiente il requisito riferito al solo lotto di importo maggiore.

Il Responsabile Unico di Progetto